

A: Diego Chiari - Pigreco Consulting Srl
Oggetto: R: Osservazioni in merito alla bozza di circolare recante chiarimenti in merito al nuovo regime Patent Box

Da: Diego Chiari - Pigreco Consulting Srl <chiari@pigreco.it>
Inviato: giovedì 26 gennaio 2023 16:49
A: DC GCI SETTORE CONTROLLO <dc.gci.settorecontrollo@agenziaentrate.it>
Oggetto: Osservazioni in merito alla bozza di circolare recante chiarimenti in merito al nuovo regime Patent Box

Buongiorno,

Con riferimento alla Bozza di circolare recante chiarimenti in merito al nuovo regime Patent Box si osserva quanto segue:

- Tematica: Cumulabilità del nuovo regime Patent Box con il credito d'imposta ricerca, sviluppo e innovazione (articolo 1, commi 199 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160).
- Paragrafo della circolare: 4.4 Spese agevolabili pagina 35.
- Osservazione:

All'inizio del terzo capoverso del paragrafo 4.4 del bozza della circolare si prevede che: *"I costi oggetto di maggiorazione – assunti al netto di eventuali contributi ricevuti dall'impresa per il loro finanziamento – rilevano nel loro ammontare fiscalmente deducibile e sono imputati..."*. È innanzitutto indispensabile chiarire quali tipologie di agevolazioni rientrino nella categoria "contributi", soprattutto in relazione alla possibilità di cumulare sui medesimi costi il credito d'imposta ricerca, sviluppo e innovazione. Nel caso in cui il credito d'imposta appartenesse alla categoria "contributi", corre l'obbligo di segnalare che si produrrebbe l'impossibilità di coordinare l'indicazione interpretativa con la disciplina del credito d'imposta ricerca, sviluppo e innovazione prevista dal comma 203 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che, a sua volta di nuovo prescrive che: *"il credito d'imposta è riconosciuto, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022, in misura pari al 20 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili..."*. È chiaro che determinare la base di calcolo di ciascuna delle due agevolazioni diventerebbe IMPOSSIBILE di fronte all'obbligo reciproco di escludere l'altro incentivo fiscale dall'importo delle spese ammissibili.

- Contributo

Un miglior coordinamento tra le due previsioni sulla modalità di calcolo delle spese ammissibili ad entrambi i benefici fiscali si otterrebbe esplicitando che il credito d'imposta ricerca, sviluppo e innovazione non rientra nella categoria "contributi" in quanto si tratta di un'agevolazione fiscale automatica. L'interpretazione appare del tutto in linea con la scelta del Legislatore di abrogare il comma 9 dell'articolo 6, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 che prevedeva il divieto di cumulo tra il regime agevolativo "Nuovo Patent Box" e il credito d'imposta in argomento.

- Finalità.

È in ogni caso indispensabile un intervento interpretativo che chiarisca la corretta modalità di cumulo dei due incentivi al fine di agevolare i medesimi costi di ricerca, sviluppo e innovazione. Il chiarimento si rende ancor più necessario nel caso di applicazione del meccanismo premiale in quanto il risparmio d'imposta derivante dall'applicazione del NPB potrebbe concorrere con crediti d'imposta di cui il contribuente ha beneficiato in periodi d'imposta precedenti.

Restando in attesa di un cortese riscontro, ringrazio per la collaborazione.

Cordialmente

Diego Chiari



Agevolazioni & Incentivi per le imprese

Via G. Matteotti n. 107 - 25036 - Palazzolo s/O (BS)

Tel. 030 731921 - www.pigrecosrl.it

Vuoi essere sempre aggiornato sugli ultimi Bandi ed Agevolazioni? [Iscriviti con un click](#)

Seguici anche su [LinkedIn](#)

Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica o nei/i file/s allegato/i sono riservate e confidenziali e ne è vietata la diffusione in qualunque modo eseguita. Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio è destinato, La invitiamo ad eliminarlo cancellandolo dal sistema e a non utilizzare in alcun caso il suo contenuto, dandone gentilmente comunicazione al mittente rispondendo a questa e-mail o telefonando al numero +39 030 731921. Trattenere il messaggio o divulgarlo costituisce comportamento contrario ai sensi dell'art. 616 c.p., dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 ("GDPR").